



***COMUNE DI SAN FERDINANDO***

***CITTÁ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA***

***Polizia Locale***

***REGOLAMENTO ACCESSI ALLA  
ZONA A TRAFFICO LIMITATO (ZTL)  
VIA SIENA***

## **INDICE**

Art.	1	FINALITA' – PRINCIPI GENERALI
Art.	2	INDIVIDUAZIONE DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO
Art.	3	TIPOLOGIA DEI PERMESSI
Art.	4	RICHIESTE DEI PERMESSI
Art.	5	PREDISPOSIZIONE DEI PERMESSI
Art.	6	RISPOSTE ALLE ISTANZE E RICORSI
Art.	7	RESIDENTI
Art.	9	DOMICILIATI
Art.	10	PERSONE CON DISABILITÀ
Art.	11	PUBBLICO INTERESSE
Art.	12	CASI DIVERSI
Art.	13	CASI DI NECESSITÀ TRANSITO NON AUTORIZZATO
Art.	14	USO DEL PERMESSO

**Art. 1**  
**FINALITÀ - PRINCIPI GENERALI**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di accesso al transito e la sosta dei veicoli nella Zona a Traffico limitato, zona di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuata e delimitata dalla Giunta Comunale con Delibera N° 55/2025, stabiliti con Ordinanza Dirigenziale N° 16 del 2025.
2. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, sono considerati veicoli di proprietà anche quelli posseduti in leasing, noleggio a lungo termine, o assegnati dalle Ditte o Enti presso cui sono dipendenti o delle quali sono proprietari o soci i residenti, nonché quelli di proprietà del nucleo familiare anagrafico.
3. I permessi permanenti hanno validità triennale alla scadenza dovranno essere tutti rinnovati.
4. Le autorizzazioni per l'accesso alla ZTL sono esaminate dal Comandante della Polizia Locale previa presentazione della documentazione necessaria, come riportato nella specifica modulistica da ritirare presso il Comando della Polizia Locale o scaricabile dal sito Ufficiale del Comune. Casi particolari di richiesta di autorizzazione, non specificatamente citati nel presente Regolamento, sono valutati dal Comandante preposto.
5. Le eventuali modifiche da apportare al presente Regolamento della ZTL devono essere approvate con Delibera di Consiglio Comunale.
6. Le modifiche temporanee da apportare ai provvedimenti inerenti alla circolazione stradale descritti nel presente Regolamento, possono essere istituite previa emissione di apposita Ordinanza di cui all'art. 7 del D.lgs. 285/92 (Nuovo Codice della Strada).

**Art. 2**  
**INDIVIDUAZIONE DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO**

ZTL in via Siena tutta.

**Art. 3**  
**TIPOLOGIA DEI PERMESSI**

1. I permessi di circolazione e sosta dei veicoli sono costituiti da contrassegni cartacei (PASS), da esporre in maniera visibile e leggibile sul parabrezza del veicolo.

**Art. 4**  
**RICHIESTE DEI PERMESSI**

1. I permessi di cui al presente Regolamento, sono richiesti con apposito modello al Comando della Polizia Locale - inviandolo all'indirizzo pec: [protocollo.sanferdinando@asmepec.it](mailto:protocollo.sanferdinando@asmepec.it) - completa di tutta la documentazione richiesta nella specifica modulistica da ritirare presso lo stesso ufficio o scaricabile dal sito Istituzionale del Comune di San Ferdinando.
2. Tutti i documenti richiesti per la predisposizione dei permessi possono essere autocertificati, qualora rientrino nell'elenco dei documenti autocertificabili ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.

445 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Le istanze prodotte per le richieste di permessi incomplete nella documentazione, possono essere regolarizzate dagli uffici entro trenta giorni dalla richiesta di integrazione. Trascorso infruttuosamente il termine fissato, il procedimento si intende concluso.
4. Ogni richiesta di modifica relativa ai permessi, compreso il cambio targa, deve essere firmata dal titolare del permesso, se persona fisica, o dal legale rappresentante, nel caso di persona giuridica. E' richiesta la presentazione di copia di un documento di identità. E' ammessa la delega scritta a terzi, accompagnata da fotocopia di un documento di identità.
5. In caso di smarrimento del permesso, non viene rilasciato alcun duplicato, ma viene predisposto un nuovo permesso con nuova numerazione.

### **Art. 5**

#### **PREDISPOSIZIONE DEI PERMESSI**

1. I permessi di cui al presente Regolamento sono istruiti e predisposti dall'Ufficio della Polizia Locale.

### **Art. 6**

#### **RISPOSTE ALLE ISTANZE E RICORSI**

I permessi sono concessi esclusivamente secondo le modalità determinate dal Regolamento. L'Ufficio fornisce direttamente diniego alle richieste in contrasto o in deroga a quanto previsto dal Regolamento.

### **Art. 7**

#### **RESIDENTI**

1. Ai soggetti che risultano anagraficamente residenti nella ZTL sono concessi massimo due permessi a nucleo familiare dalla durata triennale.
2. Le richieste, presentate dall'intestatario della scheda famiglia, su apposita modulistica, devono essere indirizzate all'Ufficio della Polizia Locale allegando autocertificazione relativa alla composizione del nucleo familiare, autocertificazione relativa alla residenza anagrafica, copia della patente di guida degli utilizzatori dei veicoli e copia delle carte di circolazione dei veicoli da autorizzare.
3. La sosta nelle aree della ZTL adibite a parcheggio residenti o veicoli autorizzati è gratuita tranne ove la sosta sia disciplinata in modo diverso o esplicitamente vietata.
4. Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti, si intendono residenti coloro per i quali l'iter amministrativo di concessione della residenza si sia ultimato favorevolmente.

### **Art. 8**

#### **DOMICILIATI**

1. Ai mezzi di proprietà di coloro che hanno la dimora abituale nella ZTL, sono concedibili

permessi permanenti di circolazione e sosta, con l'equiparazione a residenti.

2. Le richieste devono essere presentate dal domiciliato su apposita modulistica indirizzata all'Ufficio della Polizia Locale, allegando copia del contratto di affitto, debitamente registrato, o documentazione che comprovi la disponibilità dell'immobile per uso abitativo, nonché copia delle carte di circolazione dei veicoli utilizzati.

## **Art. 9**

### **ESERCIZI COMMERCIALI E PUBBLICI**

1. Ai titolari degli esercizi di vicinato settore alimentare, ai pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande e agli artigiani per la vendita da asporto di prodotti alimentari con sede all'interno della ZTL, è concesso permesso di circolazione. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario per le operazioni di carico e scarico e, comunque, non oltre 60 minuti. Detti veicoli, durante la sosta, devono esporre all'interno, sul cruscotto, il PASS unitamente al disco orario indicante l'ora di arrivo. La sosta è consentita nelle aree adibite a parcheggio o, comunque, nelle aree ove la sosta non sia vietata.
2. Le richieste devono essere presentate dal titolare dell'esercizio commerciale, su apposita modulistica indirizzata all'Ufficio della Polizia Locale, allegando copia dell'iscrizione alla Camera di Commercio oppure all'Albo Artigiani e copia della carta di circolazione del veicolo da autorizzare.

## **Art. 10**

### **PERSONE CON DISABILITÀ**

1. I veicoli condotti da soggetti riconosciuti con disabilità o i veicoli a servizio di questi, purché in possesso del prescritto contrassegno invalidi in corso di validità, possono circolare e sostare temporaneamente nella ZTL, senza necessità di doversi dotare di altro permesso e/o autorizzazione.

## **Art. 11**

### **PUBBLICO INTERESSE**

1. Sono autorizzati a circolare e sostare nella ZTL senza rilascio di alcun permesso i veicoli appartenenti a: FORZE ARMATE (Esercito - Marina - Aeronautica - Carabinieri), CORPI DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, Polizia Penitenziaria), VIGILI DEL FUOCO, PRONTO SOCCORSO, POLIZIE LOCALI E SERVIZI LOCALI DI SEGNALETICA STRADALE, VEICOLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA CON TARGA DI COPERTURA CIVILE, VEICOLI DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO OPERANTI IN TERRITORIO COMUNALE.
2. Le società e le imprese esercenti un servizio di pubblica necessità e/o utilità (ITALGAS, AQP, ENEL, ecc.).

3. Su richiesta sono concessi permessi di circolazione e sosta a quelli appartenenti agli Istituti di Vigilanza Privata, a imprese funerarie e ad Associazioni di Volontariato per assistenza sanitaria e protezione civile, tutte operanti sul territorio comunale, purché gli stessi veicoli riportino, opportunamente e permanentemente serigrafati sulla carrozzeria, l'effigie e/o il logo dell'Azienda o dell'Istituto cui si riferiscono, così da renderli chiaramente identificabili.

## **Art. 12**

### **CASI DIVERSI**

1. In occasione di matrimoni in luoghi ubicati nella ZTL, è ammesso il transito e la sosta di un solo veicolo nelle aree adiacenti al luogo di celebrazione del matrimonio. L'interessato, in tale ipotesi, è tenuto a presentare apposita istanza, compilando la relativa modulistica, all'Ufficio della Polizia Locale. L'istanza deve contenere, oltre ai dati personali del richiedente, la targa del veicolo da autorizzare nonché la motivazione legata all'accesso.
2. I soggetti che documentano una permanenza abitativa per motivi di lavoro, possono inoltrare richiesta di autorizzazione.

## **Art. 13**

### **CASI DI NECESSITÀ**

1. L'Ufficio Permessi, in tutti i casi di comprovata necessità, eventualmente anche non previsti nel presente Regolamento e previa specifica richiesta, è autorizzato a rilasciare permessi temporanei aventi una durata non superiore a sette giorni. Eventuali rinnovi dovranno essere autorizzati dal Comandante della Polizia Locale.
2. Il Comandante, nei casi di accertata necessità e di invalidità temporanee appositamente certificate, è autorizzato a rilasciare permessi fino ad un massimo di 90 giorni.

## **Art. 14**

### **USO DEL PERMESSO**

1. L'utilizzo del permesso implica l'accettazione di tutte le norme riportate nel presente Regolamento. Il permesso non costituisce deroga alle disposizioni del Nuovo Codice della Strada e del suo Regolamento di esecuzione o a quanto sancito dalle Ordinanze Dirigenziali disciplinanti la circolazione e la sosta nella ZTL.
2. Il permesso di circolazione e/o sosta è revocato qualora venga accertata la mancanza dei requisiti dichiarati o nel caso in cui questi non corrispondano a verità.
3. I permessi devono essere esposti in originale esclusivamente sui veicoli per i quali sono stati rilasciati, interamente e integralmente visibile e leggibile. La mancata esposizione comporterà la sanzione.
4. L'uso del permesso su altro veicolo, l'esposizione di fotocopie o l'uso improprio, anche nel caso di contrassegni invalidi, comporta la revoca, per il periodo di validità, di tutti i permessi cartacei rilasciati al soggetto titolare del permesso.
5. Nei casi previsti dal Regolamento che comportano la revoca del permesso ZTL, gli Agenti della

Polizia Locale provvedono direttamente al ritiro del permesso dal veicolo sanzionato.

6. In caso di decadenza dei requisiti necessari per il rilascio del permesso, l'Ufficio della Polizia Locale provvede al ritiro e alla revoca dello stesso.